

Allegato 3)

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

A) Contenuto dell'articolato:

Si propone di apportare alcune modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n.15 "Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di gestione del diritto allo studio universitario iniziato proprio con l'approvazione della legge regionale citata che ha previsto la creazione di un'unica Azienda Regionale con il conseguente accorpamento delle funzioni delle quattro preesistenti ADSU.

Tale ulteriore percorso di razionalizzazione è finalizzato non solo a contenere la spesa degli organi, ma anche a semplificare e snellire i processi decisionali, secondo il modello di un'Azienda a cui è affidata una funzione prettamente gestionale.

L'intervento che si propone riguarda nello specifico la modifica del modello di *governance* dell'Azienda ed in particolare gli articoli 20 "Organi", 21 "Compensi" e la previsione di nuovi articoli (20-bis e 20-ter) riguardanti appunto il nuovo l'assetto.

B) Azioni:

In relazione ad una missione dell'Azienda prioritariamente gestionale dei servizi e degli interventi previsti dalla legge regionale si propone di eliminare le figure del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, rafforzando al contempo il legame con le Università e gli studenti attraverso l'istituzione presso l'Azienda di un Comitato, composto dai Rettori o delegati delle Università con sede in regione e dal Presidente della Consulta regionale degli studenti.

Il Comitato (art. 20-bis) svolge compiti di consultazione e di confronto nelle materie della legge ed esprime parere sugli atti più rilevanti prima di competenza del Cda ora adottati dal Direttore (Statuto, Regolamenti, bilancio, Bandi, dotazione organica, alienazione ed acquisto immobili, acquisizione beni e servizi). Allo studente spetta un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e a tutti i componenti il Comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

Altro nuovo organo è rappresentato dal Direttore (art. 20-ter) che viene nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università e ha la rappresentanza legale dell'Azienda; ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

Rimane, inoltre, l'indispensabile funzione di controllo del Collegio dei Revisori, nominato dalla Giunta regionale, ai cui componenti viene confermato un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

C) Le modifiche alla legge regionale soprarichiamata non comportano oneri finanziari.